



## STATUTO

### ART. 1

**(Natura, denominazione e sede)**

È costituita su iniziativa della UIL FPL Milano l'Associazione denominata "Associazione BLUexplorer, per brevità "BE" avente la natura di associazione non riconosciuta.

L'Associazione "BE", nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.

L'Associazione "BE" agisce nei limiti della costituzione italiana e delle norme nazionali ed europee.

L'associazione ha sede legale in via Lessona, 5 nel Comune di Milano.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### ART. 2

**(Finalità e Attività)**

- L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- operare in collegamento con tutte le strutture e le organizzazioni che permettano di realizzare gli scopi sopra citati;
- avvalersi delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti e solo in casi strettamente necessari dell'opera di persone non iscritte all'associazione;
- mettere a disposizione di tutti i soci gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse e organizzate secondo eventuali specifici regolamenti;
- articolarsi in eventuali commissioni specializzate e gruppi di interesse;
- eventuale gestione diretta e/o indiretta di spacci, strutture e aree sportive e/o ricreative, anche mediante idonee convenzioni con enti privati e/o pubblici;
- somministrare ai soci alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità;
- svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;
- L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori pubblici e privati;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- educazione ed attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa



L'associazione, in particolare, si propone di:

- promuovere e organizzare attività sportive dilettantistiche nelle discipline sportive riconosciute di Calcio a 5, Beach Volley, Padel, Tennis e Tennis da tavolo, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'attività sportiva, nel rispetto dei principi, delle regole e competenze del CONI;
- diffondere la pratica dello sport mediante la promozione e organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, competitive e promozionali, giovanili, e amatoriali, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche o private, con altre associazioni e con le Federazioni sportive del CONI, garantendo comunque la sua autonomia, dedicando particolare cura all'azione promozionale e ricreativa;
- organizzare attività culturali e sportive in tutti i livelli ed espressioni, organizzare corsi per operatori sportivi, culturali e di perfezionamento tecnico;
- organizzare le attività del tempo libero ed il turismo sociale e giovanile anche in collaborazione con altre organizzazioni, al fine di promuovere la conoscenza dei luoghi di interesse culturale, storico, paesaggistico, le tradizioni popolari, le vacanze studio, e le attività legate ai viaggi per scopi turistici;
- informare ed interessare l'opinione pubblica ai problemi della cultura e dello sport quale diritto di tutti, operando affinché vengano garantite le condizioni che permettano a tutti di accedere alla pratica sportiva ed alle attività ricreative e culturali, istituendo anche propri organi di informazione, attività editoriali, emittenti radiofoniche e televisive;
- promuovere ed organizzare corsi di formazione extra-scolastica in ambito sportivo, volti in particolare a contrastare la dispersione scolastica e indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento, al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro;
- organizzare corsi di formazione ed attività in ambito.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

L'Associazione può esercitare l'attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

### **ART. 3 (Ammissione)**

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e le attività di interesse generale.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

I soci si dividono in:

fondatori, ordinari.

- **soci fondatori**: si considerano i sottoscrittori dell'atto;

- **soci ordinari**: sono le persone fisiche e gli associati alla UIL FPL Milano che faranno formale richiesta di adesione, persone giuridiche private e gli Enti senza scopo di lucro che si impegnano a versare una quota sociale annua;

Nel caso di domanda presentata da minori e/o da enti collettivi con soggettività giuridica le domande vanno presentate rispettivamente dal tutore o dal legale rappresentante.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

#### ART. 4 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 16;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

#### ART. 5 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

*MP*



La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

**ART. 6**  
**(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

**ART. 7**  
**(Organi sociali)**

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di revisione legale dei conti (se nominato)

I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. Può essere riconosciuto un compenso ai membri dell'Organo di controllo – laddove nominato – che siano in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2397, secondo comma del Codice civile.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci che siano in regola con il versamento delle quote associative, che siano maggiorenni e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

Possono ricoprire cariche sociali i soci aderenti alla UIL FPL Milano, che siano maggiorenni e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

**ART. 8**  
**(Assemblea dei soci)**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Compongono l'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati, purché in regola con il versamento della quota annuale di tesseramento ed iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, non più di un associato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

#### ART.9

##### (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### ART. 10

##### (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.



*Handwritten signature*

**ART. 11**  
**(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

**ART. 12**  
**(Consiglio Direttivo)**

Il consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è composto da numero minimo di tre fino ad un massimo di 9 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per quattro anni e i suoi componenti non possono essere rieletti per più di tre mandati, calcolo dei mandati che si attua finito il periodo di avviamento.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali;
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;

Il presidente dell'associazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del consiglio direttivo.



*N*

6

**ART. 13**  
**(Il Presidente)**

Il presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

**ART. 14**  
**(Organo di Revisioni dei conti)**

Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale ha il compito di controllare con cadenza semestrale i documenti amministrativi contabili della struttura proponendo al consiglio Direttivo provvedimenti ritenuti opportuni al superamento delle eventuali incompletezze.

Il Collegio è eletto dall'assemblea dei soci in seduta plenaria ed a votazione palese.

Il Collegio è composto di tre (3) componenti effettivi e due (2) supplenti, compreso il Presidente, che è eletto al suo interno.

I componenti del Collegio non possono ricoprire altre cariche direttive ed esecutive negli organi statutari nazionali.

Le riunioni del Collegio sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità, vale doppio il voto del Presidente.

**Art. 15**  
**(Libri sociali)**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee tenuto a cura del consiglio;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d. il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.



*[Handwritten signature]*  
7

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

**ART. 16**  
**(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;

**ART. 17**  
**(I beni)**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

**ART. 18**  
**(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

**ART. 19**  
**(Bilancio)**

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo

**ART. 20**  
**(Bilancio sociale)**

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



*MK*

**ART. 21**  
**(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'associazione e altri soggetti sia pubblici che privati sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

**ART. 22**  
**(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

**ART. 23**  
**(Responsabilità dell'associazione)**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

**ART. 24**  
**(Assicurazione dell'associazione)**

9

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

**ART. 27**  
**(Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

**ART. 28**  
**(Disposizioni finali/transitorie)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. In particolare, per il periodo di avviamento di questa associazione, saranno i soci fondatori per i primi quattro anni, a svolgere tutte le attività necessarie per poi implementare le attività successive con l'assemblea dei soci.



Dante Pelizzari  
Franco  
Ciro Mezzan  
Gianluca Merabet  
Elena S...

AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO DI MILANO 8


ALLEGATO ALL'ATTO QUI  
REGISTRATO IN DATA 15 MAR. 2022  
AL N. 1663 SERIE 3  
IMPOSTE ASSOLTE €  
EURO VEDERE ATTO



Il Funzionario  
Antonio Fioriello  
Firma su delega del Direttore provinciale  
Vincenzo Gentile

## ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE "BLUEXPLORER "

In Milano (MI), via Lessona n°5, si sono riuniti il 18 gennaio 2022 per costituire l'associazione BLUexplorer le seguenti persone:

1. Antonio Mantovan nato a Milano il 28/07/1958 residente a Milano cap 20157 in via Longarone, 10 codice fiscale MNTNTN58L28F205Y
2. Donato Policastro nato a Milano il 25/03/1972 residente ad Abbiategrasso (MI) cap 20081 in via Pasubio, 45 codice fiscale PLCDNT72C25F205T
3. Salvatore Sentineri nato a Milano il 11/06/1967 residente a Vizzolo Predabissi (MI) cap 20070 in piazza Puccini, 16G codice fiscale SNTSVT67H11F205T
4. Laura Robustini nata a Milano il 18/06/1958 residente a Milano cap 20131 in via Piccinni, 3 codice fiscale RBSLRA58H51F205V
5. Massimo Preziuso nato a Foggia (FG), il 27/11/1970 residente a Pavia (PV) cap 27100 via Alzaia, 65 codice fiscale: PRZMSM70S27D643A
6. Ciro Mangione nato a Napoli il 30/07/1958 residente a Milano (MI) cap 20157 via G. Ungaretti, 6 codice fiscale: MNGCRI58L30F839L
7. Gianluca Piaser nato a Milano il 20/07/1972, residente a Limbiate in via Oriani 4 codice fiscale: PSRGLC72L20F205M
8. Giovanni De Francesco nato a Milano il 13/09/1960 , residente a Trezzano sul Naviglio (MI) in via Treves, 5 codice fiscale: DFRGNN60P13F205E
9. Gianluca Maritato nato a Milano (MI) il 20/07/1967 residente a Como in via Varesina 175 codice fiscale: MRTGLC67L20F205J

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. **Donato Policastro** il quale/la quale a sua volta nomina Segretario il Sig. **Ciro Mangione**

I soci fondatori, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituito fra i soci presenti l'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione "BLUexplorer".

ART. 2 L' Associazione ha sede legale in: **Via Lessona 5 – cap. 20157 – Milano** così come specificata nello statuto all'art. 1. Il trasferimento della sede legale non comporterà alcuna modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART.3 L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale:

- L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- operare in collegamento con tutte le strutture e le organizzazioni che permettano di realizzare gli scopi sopra citati;
- avvalersi delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti e solo in casi strettamente necessari dell'opera di persone non iscritte all'associazione;
- mettere a disposizione di tutti i soci gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse e organizzate secondo eventuali specifici regolamenti;
- articolarsi in eventuali commissioni specializzate e gruppi di interesse;
- eventuale gestione diretta e/o indiretta di spacci, strutture e aree sportive e/o ricreative, anche mediante idonee convenzioni con enti privati e/o pubblici;
- somministrare ai soci alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità;
- svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi.
- L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori pubblici e privati;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche,;
- organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- educazione ed attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 4 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 L'associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle prestazioni fornite dai volontari, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 6 I componenti stabiliscono i componenti dell'Organo di Amministrazione sia composto da n° 9 (numero dispari) e nominano a farne parte i signori:

1. Antonio Mantovan
2. Donato Policastro
3. Salvatore Sentineri
4. Laura Robustini
5. Piaser Gianluca
6. Maritato Gianluca

